

# COMITATO DI QUARTIERE APPIO ALBERONE

## REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

### Articolo 1

(Territorio del Quartiere)

Il territorio del quartiere Appio Alberone è quello identificato dall'art.1 dello Statuto.

### Articolo 2

(Finalità delle elezioni)

Le elezioni hanno lo scopo di eleggere o convalidare i componenti del **Direttivo** del Comitato di Quartiere.

### Articolo 3

(Periodicità delle elezioni)

Le elezioni devono essere indette ogni **tre** anni così come previsto dall'art. 8 dello Statuto.

### Articolo 4

(Diritto al voto)

Possono aderire al Comitato tutti i cittadini maggiorenni che siano residenti, domiciliati, che svolgono attività lavorativa, che sono comunque impegnati in Associazioni, organizzazioni o in realtà sociali operanti sul territorio del Comitato di Quartiere individuato ai sensi dell'art. 1 dello Statuto nonché dell'art. 3, comma 3 della CI/72070 del 7 aprile 2014 emessa da Roma Capitale - Municipio VII, e riconosciuto ai sensi della delibera n. 52 del 14.12.2017 del Consiglio municipale Roma VII.

Hanno diritto al voto tutti i cittadini che hanno preliminarmente aderito al Comitato.

### Articolo 5

(Diritto di candidatura)

Possono concorrere all'elezione dei componenti il **Direttivo** del Comitato di Quartiere

Approvato dal Comitato Promotore/Direttivo il 22/05/23

Pagina 1 di 4

Carlo...  
Opilio...  
Pietro...

tutti i cittadini maggiorenni aventi diritto al voto che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 dello Statuto.

#### Articolo 6

(Luogo delle elezioni)

Le operazioni preliminari, quelle di voto e quelle successive vengono svolte presso locali che verranno individuati dal Direttivo ed in prima convocazione dal Comitato Promotore, che verranno indicate al momento della convocazione con ogni mezzo di diffusione a disposizione.

#### Articolo 7

(Commissione elettorale)

La Commissione elettorale, nominata dal Direttivo, e per la prima convocazione dal Comitato Promotore, è formata da: un Presidente, un Segretario e da uno o più scrutatori.

Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati alle elezioni che hanno comunque il diritto di assistere alle operazioni di scrutinio.

#### Articolo 8

(Operazioni preliminari all'apertura dei seggi)

Compito della Commissione Elettorale è la costituzione del seggio elettorale con la predisposizione delle schede elettorali, una o più urne elettorali, computer o registri per la registrazione e l'acquisizione dei dati dell'elettore.

Il Presidente e uno scrutatore della Commissione elettorale firmano le schede e redigono e sottoscrivono il processo verbale delle operazioni preliminari all'apertura del seggio.

#### Articolo 9

(Scheda elettorale)

La scheda elettorale deve contenere, in una o più colonne, l'elenco dei candidati in

Approvato dal Comitato Promotore/Direttivo il 22/05/23

Pagina 2 di 4

*Manfredi*  
*Carlo*  
*Luigi*  
*Antonio*  
*Antonio*



ricevuto più voti. In caso di parità di preferenze tra i candidati viene eletto il candidato più giovane.

Delle operazioni di scrutinio deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Terminate le operazioni elettorali, il Segretario della Commissione Elettorale, conserverà tutta la documentazione e tutto il materiale relativo alle elezioni e la consegnerà al Segretario che verrà nominato all'interno del Direttivo eletto.

Nel verbale si darà atto della consegna indicando il nominativo del componente la Commissione Elettorale che ha ricevuto la documentazione e il materiale elettorale.

Approvato dal Comitato Promotore/Direttivo il 22/05/23

Stefano Cantarella  
Lorenzo M. Carlevaro